Gare d'appalto: Illegittima la clausola che favorisce "di fatto" la partecipazione delle imprese locali

La Stazione Appaltante può fissare discrezionalmente requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge, questi tuttavia non devono essere manifestamente irragionevoli, irrazionali, sproporzionati, illogici, nonché lesivi della concorrenza.

Questo principio, ormai consolidatosi nella giurisprudenza amministrativa, è stato ribadito in un recente intervento del TAR Puglia, Bari, Sez. I, con sentenza n. 1496 del 27/04/2010.

La ricorrente nel giudizio *de quo* impugnava il bando di una procedura di gara aperta, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di accertamento delle entrate tributarie (ICI e TARSU), nella parte in cui richiedeva, tra gli altri, quale requisito di partecipazione, l'esperienza in servizi analoghi dimostrabile attraverso la presentazione di almeno tre referenze di Comuni, tra cui almeno uno nella Provincia di Bari.

Secondo i giudici baresi, tale ultimo requisito introduce un limite illogico, irragionevole e in palese violazione dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, proprio perché restringe immotivatamente la platea dei concorrenti in favore di chi abbia prestato il servizio almeno in un Comune della Provincia di Bari, violando, pertanto, il principio del *favor partecipationis*.

Fanno ancora rilevare i giudici investiti della questione che proprio l'art. 2 del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che "L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice", con

l'intento di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, al quale sicuramente il bando impugnato non si è conformato.

Nella sentenza in commento si evidenzia, altresì, l'importanza delle norme di diritto comunitario, alle quali le norme di diritto nazionale devono uniformarsi, nella specie quella che enuncia il principio racchiuso nell'art. 85 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, che sancisce il divieto di "impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune", sicchè, nel limitare l'accesso alla gara ai concorrenti che abbiano già operato nel territorio – *rectius* nella Provincia - sede della gara espletata, la Stazione Appaltante è sicuramente incorsa nella violazione dei principi su richiamati.

Pertanto, ne consegue, alla stregua delle argomentazioni addotte dai giudici pugliesi, che le clausole di un bando che prefigurano un vantaggio assolutamente condizionante per l'esito del procedimento di scelta del contraente a favore di imprese particolarmente radicate in un determinato ambito territoriale, risultano ex se incompatibili con i succitati principi e norme comunitarie e si pongono anche in contraddizione con i principi di parità di trattamento delle opportunità imprenditoriali che trovano fonte negli artt. 41 e 3 della Costituzione.

Ufficio Consulenza